

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE  
STRAORDINARIA

PROPOSTA DI CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI  
ORDINARIE; DELIBERE CONSEGUENTI: MODIFICHE DEGLI ARTT. 6-7-28-33-35 DELLO  
STATUTO, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO**  
**ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e in conformità**  
**allo schema 6 dell'allegato 3° del suddetto Regolamento**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

PROPOSTA DI CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI  
ORDINARIE; DELIBERE CONSEGUENTI: MODIFICHE DEGLI ARTT. 6-7-28-33-35 DELLO  
STATUTO, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

**1. Motivazioni della proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio  
in azioni ordinarie**

Attualmente il capitale sociale della Banca MPS comprende n. 18.864.340 (diciottomilionioctocentosessantaquattromilatrecentoquaranta) azioni di risparmio senza indicazione del valore nominale.

Tali azioni sono indivisibili, nominative o al portatore, prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, hanno le caratteristiche di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e provengono dalla conversione delle quote di risparmio della Cassa di Risparmio di Prato, Istituto di diritto pubblico, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria di questa nella "Cassa di Risparmio di Prato S.p.A." e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", conferimento e fusione attuati ai sensi della legge 30 Luglio 1990 n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie risulta opportuna e utile per la Banca e per gli azionisti in quanto comporta una semplificazione della struttura del capitale sociale e consente una diminuzione dei costi di gestione societaria e amministrativi legati alla categoria delle azioni di risparmio, con particolare riferimento all'assemblea speciale e al rappresentante comune. Inoltre altro vantaggio per la società e per tutti gli azionisti è rappresentato dall'incremento della liquidità dei titoli.

Per quanto riguarda la posizione degli azionisti di risparmio, con la conversione verranno meno i privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di liquidazione, ma le azioni ordinarie quotate derivanti dalla conversione avranno il diritto di voto nell'assemblea e saranno negoziabili sul mercato.

## 2.1. Descrizione dei diritti o privilegi delle azioni di risparmio

Le azioni di risparmio BMPS godono dei diritti e privilegi previsti dagli artt. 145, 147 *bis* del TUF. Inoltre gli articoli 7, 28, 33 e 35 dello Statuto prevedono per tale categoria di azioni i seguenti diritti:

- diritto di intervento e di voto nell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, con diritto di richiedere la convocazione di tale assemblea da parte di tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'1% delle azioni di risparmio;
- diritto alla distribuzione degli utili in misura privilegiata per una quota, determinata dall'Assemblea, a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% di euro 0,67 per azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- diritto a un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'uno per cento di euro 0,67 per azione di risparmio;
- diritto di prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza di euro 0,67 per azione di risparmio, nell'ipotesi di liquidazione della società.

## 2.2. Effetti della conversione

Con la conversione verranno meno i diritti e i privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di liquidazione spettanti alle azioni di risparmio, ma le azioni ordinarie quotate derivanti dalla conversione avranno il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e saranno negoziabili sul mercato.

La conversione, oltre all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Banca, sarà pertanto altresì soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146 TUF.

Inoltre, ai sensi dell'art.2437 c.c. spetterà il diritto di recesso agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso alla delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria relativa alla conversione obbligatoria.

## 2.3 Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle azioni ordinarie e di risparmio

I dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle azioni ordinarie e di risparmio sono indicati nella seguente tabella:

Esercizi	Azioni ordinarie	Azioni risparmio	Azioni privilegiate	ex div date
2010	0,0245	0,0335	0,0335	23.05.11
2009	-	0,01	-	24.05.10
2008	0,013	0,0268	0,0268	18.05.09
2007	0,21	0,2167	0,2167	19.05.08
2006	0,17	0,1767	0,1767	21.05.07

## **2.4 Rapporto di conversione**

In virtù delle sopra esposte considerazioni ed a seguito delle valutazioni contenute nella relazione di stima, fornita dal Dott. Gianbattista Stoppani al Consiglio di Amministrazione di BMPS, si propone un rapporto di conversione alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Nella determinazione del rapporto di conversione alla pari sono stati valutati due elementi: a) il diritto di voto che contraddistingue le azioni ordinarie rispetto alle azioni di risparmio e b) i maggiori benefici previsti nella distribuzione degli utili che contraddistinguono le azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie.

In relazione al primo dei due elementi menzionati, può ammettersi che la differenza di prezzo o *voting premium* tra i due tipi di azioni cresce se vi è la possibilità che le azioni con diritto di voto possedute diventino rilevanti ai fini della formazione della quota di controllo. Nel caso concreto, tale eventualità è esclusa dalla presenza di un azionista di riferimento quale Fondazione MPS, che detiene una quota dell'azionariato pari al 45,07% del capitale ordinario e quindi significativamente superiore alla quota spettante agli altri azionisti di minoranza. Può, inoltre, escludersi un sostanziale valore del diritto di voto in ragione del fatto che tale valore cresce nei momenti di espansione economica e decresce nei momenti recessivi e questo sicuramente non può considerarsi un momento di espansione economica.

Non molto differente è la valutazione che può esprimersi in relazione al teorico maggior valore che potrebbe essere attribuito alle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie per effetto del privilegio relativo ai dividendi ad esse spettante in base allo statuto. In passato, tale privilegio è stato piuttosto contenuto, risultando, peraltro, rimesso, in concreto, ad una decisione discrezionale dell'assemblea.

Tali circostanze riducono la differenza fra azioni ordinarie ed azioni di risparmio, e a ciò concorre anche il fatto che le azioni di risparmio di BPMS non sono quotate in borsa e quindi soffrono di un difetto di liquidità che si riflette sul relativo valore. In considerazione di ciò, si è ritenuto equo che agli azionisti di risparmio sia attribuita una azione ordinaria di nuova emissione per ogni azione di risparmio detenuta.

## **2.5 Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione**

Il rapporto di conversione alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie non dà luogo ad alcun conguaglio di conversione.

Come indicato nel paragrafo precedente, nella valutazione del valore da attribuire la rapporto di concambio si è tenuto sostanzialmente conto di due elementi: il diritto di voto, spettante agli azionisti ordinari, e il privilegio sul dividendo, spettante agli azionisti di risparmio.

Data la scarsa significatività di tali fattori valutativi si è ritenuta equa la previsione di conversione alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

## **2.6 Modalità di esercizio della conversione**

Si darà esecuzione alla conversione obbligatoria, successivamente alla delibera dell'Assemblea straordinaria che abbia deliberato in merito, ad una data da stabilirsi d'intesa con le Autorità competenti, senza oneri di spesa a carico degli azionisti di risparmio.

Sarà data notizia di tale data entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data con un avviso diffuso con le modalità indicate nel regolamento Emittenti, compreso l'avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Da tale data pertanto tutte le azioni di risparmio BMPS saranno annullate.

Le azioni ordinarie emesse a seguito della conversione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; in particolare saranno senza indicazione del valore nominale e saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Dette azioni avranno godimento regolare a partire dall'1 gennaio 2011.

## **2.7 Eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione obbligatoria**

Fermo restando la necessità della approvazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della delibera dell'assemblea straordinaria relativa alla conversione obbligatoria, l'operazione non è soggetta a alcuna ulteriore condizione di efficacia.

## **2.8 Quantitativo delle azioni oggetto della conversione e delle azioni ordinarie che saranno emesse a seguito della conversione**

La conversione sarà obbligatoria per tutti i possessori di azioni di risparmio e riguarderà tutte le azioni di risparmio BMPS in circolazione, pari a n. 18.864.340 azioni di risparmio, che saranno dunque annullate.

In base al rapporto di conversione agli azionisti di risparmio saranno attribuite n. 1 azione ordinaria di nuova emissione per ogni azione di risparmio convertita, pertanto le azioni ordinarie di nuova emissione ammonteranno a n. 18.864.340.

## **2.9 Effetti della conversione sui piani di stock option**

Non esistono piani di *stock option* aventi ad oggetto le azioni di risparmio.

## **2.10 Composizione del capitale sociale prima e dopo la conversione obbligatoria**

Alla data della approvazione della presente relazione il capitale della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA è di Euro 6.654.282.746,76 (seimiliardiseicentocinquantaquattromilioniduecentottantaduemilasettecentoquarantasei virgola settantasei) ed è interamente versato.

Esso è rappresentato da n. 10.844.097.796 (diecimiliardiottocentoquarantaquattromilioninovantasettemilasettecentonovantasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da n. 681.879.458 (seicentottantunomilioniottecentosettantanovemilaquattrocentocinquantotto) azioni privilegiate senza indicazione del valore nominale e da n. 18.864.340 (diciottomilioniottecentosessantaquattromilatrecentoquaranta) azioni di risparmio senza indicazione del valore nominale.

In conseguenza della conversione il capitale sociale resterà invariato e sarà composto da n. 10.862.962.136 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e da n. 681.879.458 azioni privilegiate senza indicazione del valore nominale.

## **2.11 Variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell'operazione di conversione**

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena possiede n. 18.592.066 azioni di risparmio BMPS, per cui a seguito della conversione il numero di azioni ordinarie intestate alla stessa aumenterà da n. 4.887.801.681 a n. 4.906.393.747 ed anche le percentuali di possesso sul capitale ordinario saranno modificate come segue:

da 45,07% a 45,17%.

## 2.12 Principali destinazioni del ricavato netto della conversione

Non è previsto il pagamento di conguagli e dunque non vi sono ricavi per la Banca.

## 2.13 Modifiche statutarie conseguenti

L'operazione in esame comporta la necessaria modifica dello Statuto nei seguenti termini:

- Art. 6: modifica del comma 1 e 2 per adeguare l'ammontare e l'esatta composizione del capitale sociale *post* conversione e eliminazione del comma 7 che disciplina le azioni di risparmio;
- Art.7: abrogazione del comma 3 che disciplina l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
- Titolo XII Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio e art. 28: modifica dell'articolo nel senso di indicare le caratteristiche della figura del rappresentante comune degli azionisti di risparmio da nominare nel caso la società emetta azioni di risparmio;
- Art.33: abrogazione della lettera b) del comma 1 relativa al privilegio spettante alle azioni di risparmio nella ripartizione degli utili e modifica del comma 2 relativo alla distribuzione dei dividendi;
- Art.35: eliminazione del comma 2 che disciplina la prelazione spettante alle azioni di risparmio nell'ipotesi di rimborso del capitale per liquidazione della società.

Si fa presente che le modifiche allo Statuto, comportando l'eliminazione della categoria delle azioni di risparmio, saranno sottoposte anche alla relativa assemblea speciale degli azionisti di risparmio di talché l'efficacia della delibera è condizionata all'approvazione delle modifiche da parte di tale assemblea speciale.

Si riportano quindi le seguenti proposte di modifiche agli articoli 6, 7, 28, 33, 35 del vigente Statuto sociale, come da testo a fronte fra il testo attuale ed il testo proposto (le modifiche sono riportate in grassetto), si fa presente che l'ammontare del capitale sociale è indicato come modificato in conseguenza dell'approvazione del precedente punto all'ordine del giorno relativo all'aumento gratuito del capitale sociale:

TESTO	MODIFICHE PROPOSTE
<b>TITOLO II - CAPITALE SOCIALE – AZIONI</b>	<b>TITOLO II - CAPITALE SOCIALE – AZIONI</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Articolo 6</b>
1. Il capitale della Società è di Euro 7.406.544.253,12 <i>(settemiliardi quattrocentoseimilioni cinquecento quarantaquattromiladuecentocinquanta tre virgola dodici)</i> ed è interamente versato.	1. Il capitale della Società è di Euro 7.406.544.253,12 <i>(settemiliardi quattrocentoseimilioni cinquecento quarantaquattromiladuecentocinquanta tre virgola dodici)</i> ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 10.844.097.796 (diecimiliardi ottocento quarantaquattromilioni novantasettemilasettecentonovantasei) azioni ordinarie senza valore nominale, da n. 681.879.458 (seicentottantunomilioni ottocentosei) azioni privilegiate senza valore nominale e da n. 18.864.340 (diecimilioni ottocentosei) azioni di risparmio senza valore nominale.	2. Esso è rappresentato da <b>n. 10.862.962.136 (diecimiliardi ottocentosei) milioni novemilacentotrentasei</b> azioni ordinarie senza valore nominale <b>e</b> da n.681.879.458 (seicentottantunomilioni ottocentosei) azioni privilegiate senza valore nominale.
Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.	Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

<p>Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.</p> <p>4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.</p> <p>5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.</p> <p>6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.</p> <p>7. Le azioni di risparmio, indivisibili, possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista. Le azioni stesse, prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, hanno le caratteristiche di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e provengono dalla conversione delle quote di risparmio della Cassa di Risparmio di Prato, Istituto di diritto pubblico, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria di questa nella "Cassa di Risparmio di Prato S.p.A." e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", conferimento e fusione attuati ai sensi della legge 30 Luglio 1990 n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.</p> <p>8. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities</p>	<p>Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>3.Invariato</p> <p>4.Invariato</p> <p>5.Invariato</p> <p>6.Invariato</p> <p><b>7.Abrogato</b></p> <p>7.Invariato</p>
---	--

<p>Convertibili, per massime n. 263.991.528 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2009, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 settembre 2010, sono state complessivamente emesse n. 85.057.811 azioni ordinarie per un importo di € 56.988.733,37.</p>	
<p><b>Articolo 7</b></p>	<p><b>Articolo 7</b></p>
<p>1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.</p> <p>3. L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio delibera:</p> <p>a) sulla nomina, sul compenso e la revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;</p> <p>b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria;</p> <p>c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni e sul relativo rendiconto; tale fondo è anticipato dalla Società che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p><b>3. Abrogato</b></p>

<p>eccedenza al minimo garantito di cui all'art. 33, comma primo, lett. c);  d) sulla transazione delle controversie con la Società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria;  e) sugli altri oggetti di interesse comune.  L'Assemblea speciale è convocata dagli Amministratori della Società o dal Rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'1% delle azioni di risparmio della categoria.  All'Assemblea speciale si applicano le norme che regolano il funzionamento dell'Assemblea della Società, in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'Assemblea speciale devono essere approvate con le maggioranze previste dalla normativa vigente.</p>	
<p><b>TITOLO XII - RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO</b></p>	<p><b>TITOLO XII - RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO</b></p>
<p>Articolo 28</p>	<p>Articolo 28</p>
<p>1. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre anni. Egli è soggetto agli obblighi ed esercita le funzioni previste dalla legge.  2. Il Consiglio di Amministrazione a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p>	<p><b>1. Qualora la Società emetta azioni di risparmio sarà nominato il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale avrà le seguenti caratteristiche.</b>  <b>2.</b> Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre anni. Egli è soggetto agli obblighi ed esercita le funzioni previste dalla legge.  <b>3.</b> Il Consiglio di Amministrazione a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio</p>
<p><b>TITOLO XV - BILANCIO E UTILI</b></p>	<p><b>TITOLO XV - BILANCIO E UTILI</b></p>
<p>Articolo 33</p>	<p>Articolo 33</p>
<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:  a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;  b) una quota, determinata dall'Assemblea, ai soci portatori delle azioni di risparmio a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% di euro 0,67 per azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;  c) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal</p>	<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:  a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;  <b>b) Abrogato</b>  <b>b)</b> alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal</p>

<p>momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.</p> <p>2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie e alle azioni privilegiate; successivamente a tutte le azioni in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, alle azioni di risparmio spetti in ogni caso un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'uno per cento di euro 0,67 per azione, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.</p> <p>3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.</p>	<p>momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.</p> <p>2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. <b>Il dividendo è assegnato a tutte le azioni, in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.</b></p> <p>3. Invariato</p>
<b>TITOLO XVII – LIQUIDAZIONE</b>	<b>TITOLO XVII – LIQUIDAZIONE</b>
Articolo 35	Articolo 35
<p>1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p> <p>2. Alle azioni di risparmio spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza di euro 0,67 per azione.</p>	<p>1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p> <p><b>2. Abrogato</b></p>

*Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 6, 7 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti per gli azionisti di risparmio che non abbiano concorso a approvare la delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria sulla conversione .*

Si precisa che, in ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza (Tit. II, Cap. I Sez. II), tutte le sopra accennate proposte di modifica degli artt. 6, 7, 28,33 e 35 dello Statuto formeranno oggetto di richiesta di accertamento da parte della Banca d'Italia, che si pronuncerà entro il termine di 90 giorni stabilito dalle Norme di Vigilanza.

\*\*\* \*\*

## 2.14 Diritto di recesso

Ai sensi dell'art.2437 c.c. spetterà il diritto di recesso agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso alla delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di approvazione, ai sensi dell'art.146 D. Lgs. n.58/1998 (TUF), della delibera dell'assemblea straordinaria relativa alla conversione obbligatoria.

Tale delibera infatti comporta modifiche allo Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione relativi alla categoria delle azioni di risparmio (art. 2437 comma 1 lett. g c.c.).

Per azionisti di risparmio che non abbiano concorso alla delibera si intende gli azionisti di risparmio assenti, astenuti o dissenzienti.

### **Record date**

Il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni, dovrà essere esercitato ai sensi dell'art.2437 *bis* c.c. mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese delle delibere dell'assemblea straordinaria e dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio relative alla conversione. Della iscrizione sarà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

La lettera raccomandata dovrà essere indirizzata a "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Area Legale Societario- Piazza Salimbeni n. 3" e dovrà contenere :

- l'indicazione delle generalità del socio recedente: dati anagrafici, codice fiscale,
- il domicilio del socio per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso (possibilmente anche numero di telefono e indirizzo mail)
- il numero di azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso
- il codice IBAN del conto corrente su cui accreditare il valore delle azioni
- l'indicazione dell'intermediario presso cui sono custodite le azioni per cui è esercitato il recesso e la dichiarazione che le stesse sono libere da pegni e altri vincoli a favore di terzi.

Dovrà inoltre essere allegata una certificazione rilasciata da intermediario autorizzato che attesti la titolarità delle azioni oggetti di recesso alla data del 23 gennaio 2012.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà esercitato il recesso sarà determinato, ai sensi dell'art. 2437 *ter* c.c., dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.,

Tale valore sarà comunicato mediante pubblicazione di un apposito avviso sul quotidiano Il Sole 24 ore entro i quindici giorni della data fissata per l'assemblea.

La Banca inoltre provvederà a dare comunicazione agli interessati delle ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso (es. data della iscrizione delle delibere nel registro delle imprese) mediante pubblicazione di appositi avvisi sul quotidiano Il Sole 24 ore.

Il procedimento di liquidazione si svolgerà con le modalità indicate nell'art. 2437 *quater* c.c.

Signori azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

“ L’assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

## D E L I B E R A

- a) di approvare la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
- b) di modificare gli artt. 6, 7, 28, 33, 35, dello Statuto. Gli articoli modificati assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

### **Articolo 6**

1. Il capitale della Società è di Euro 7.406.544.253,12 (settemiliardiquattrocentoseimilionicinquecentoquarantaquattromiladuecentocinquantatr e virgola dodici) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 10.862.962.136 (diecimiliardiottocentosessantaduemilionevecentosessantaduemilacentotrentasei) azioni ordinarie senza valore nominale e da n. 681.879.458 (seicentottantunomilioniotttecentosettantanovemilaquattrocentocinquantotto)azioni privilegiate senza valore nominale.  
Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.  
Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.  
Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Invariato
4. Invariato
5. Invariato
6. Invariato
7. (ex 8) invariato

### **Articolo 7**

1. Invariato
2. Invariato

### **Articolo 28**

1. Qualora la Società emetta azioni di risparmio sarà nominato il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale avrà le seguenti caratteristiche.
- 2.Ex 1 invariato
- 3.ex 2 invariato

### **Articolo 33**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
  - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;

- b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
- 2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato a tutte le azioni, in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
- 3) Invariato

### **Articolo 35**

- 1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
  - c) di autorizzare il Presidente e il Vice Presidente Designato, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare a quanto sopra deliberato tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o anche solo opportune o che fossero richieste dalle competenti autorità;
  - d) di conferire al Presidente e al Vice Presidente Designato ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente ed in ogni singola parte le deliberazioni come sopra adottate.